

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 29 OTTOBRE 2022 degli associati K-Production (associazione culturale, ricreativa, sociale e sportiva)".

MODIFICA STATUTO ASSOCIAZIONE "K-PRODUCTION-APS"

In data 29 Ottobre 2022 alle ore 10,30 in prima convocazione presso la propria sede sociale in P.za Viani n. 6 a Viareggio con all'OdG: variazione Statuto. Viene nominato Presidente dell'Assemblea Straordinaria la Sig.ra CLAUDIA SODINI nata a PIETRASANTA il 12/10/1977 cf. SDNCLD77R52G628Y e segretario la Sig.ra VANESSA BOLLAR MAQUEIRA nata a ROMA il 19/1/1984 cf. BLLVSS84A59H501G.

In prima convocazione non essendoci il numero legale passa in seconda convocazione alle ore 11,00. Constatata la regolare costituzione e validità $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto dell'assemblea straordinaria come da art.11 in seconda convocazione si dichiara validamente costituita per deliberare sulla parziale modifica dello statuto art. 4 laddove si indica "CON LA MAGGIORE ETA'" dovrà essere modificato con "NON CI SARANNO LIMITAZIONI DEL DIRITTO DI VOTO AI MAGGIORENNI e PER I MINORI DI ETA' QUESTO DIRITTO E' ESERCITATO DAGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITA' GENITORIALE". Alle ore 11,45 dopo breve discussione l'Assemblea Straordinaria approva all'unanimità quanto sopra esposto e chiude la riunione alle ore 11.45.

Si dà mandato al Presidente di esperire le pratiche per la registrazione del presente atto.

Letto approvato a sottoscritto

Il Presidente

il Segretario

Per copia conforme
AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Lucca
Ufficio Territoriale di Viareggio

Registrazione fatta il 07/12/2022
Al n. 2201 serie 3

IL FUNZIONARIO DELEGATO (*)

Coppola Maria Grazia

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Barbara Capotorto



"K-PRODUCTION Associazione Culturale - APS e Asd"

L'Associazione **"K-PRODUCTION Associazione Culturale - APS e Asd"**, avente la natura di promozione sociale e associazione sportiva dilettantistica ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di successive modificazioni ed integrazioni, del Codice civile e della normativa in materia, nel perseguimento dei propri scopi, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività ricreativa, sociale, culturale e sportiva dilettantistica, promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.

L'Associazione **"K-PRODUCTION Associazione Culturale - APS e Asd"** accetta di conformarsi incondizionatamente ai principi dell'ordinamento generale dell'associazionismo nel campo del sociale, della cultura, della ricreazione e relativa affiliazione Ente riconosciuto e dall'ordinamento sportivo e si conforma nel caso alle norme ed alle direttive degli stessi, (APS-CONI) e liberamente di aderire (APS).

ART. 1 (Natura, denominazione e sede)

L'Associazione **"K-PRODUCTION Associazione Culturale - APS e Asd"** ha anche natura di associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, del Codice civile e della normativa in materia denominata di seguito detta anche Associazione.

L'associazione ha sede nel comune di Viareggio (LU). Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti."

ART. 2 (Finalità e Attività)

L'Associazione attualmente non ha personalità giuridica, è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale, al fine di promuovere la diffusione e l'esercizio di attività di promozione sociale, culturali e sportive dilettantistiche in generale, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento delle varie attività anche sportiva. L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

- 
- organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e discipline musicali, teatrali, circensi, ricreative, scientifiche, artistiche in tutte le sue forme e manifestazioni, attività ludiche di perfezionamento e formazione in genere;
 - educazione ed attività culturali di interesse sociale con finalità educativa soprattutto sui bambini e disabili, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. l) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
 - lo yoga inserito nella Attività Sportiva Ginnastica finalizzata alla Salute ed al Fitness; le discipline olistiche o DBN-Discipline Bio Naturali, tutte quelle arti, scienze, filosofie, tecniche, metodi, che si occupano di salute e benessere naturale, di ricerca interiore e spirituale, rivolgendosi all'essere umano nella sua globalità, rieducazione e riabilitazione dell'attività motoria, psico-motoria, sociale ed assistenziale; la consapevolezza del cibo in particolare promuovere e diffondere la cultura del cibo biologico in tutte le sue forme ed espressioni anche con corsi di formazione alimentare;
 - promuovere e organizzare attività sportive dilettantistiche nelle discipline sportive riconosciute di ginnastica, fitness in generale, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento dell'attività

sportiva, nel rispetto dei principi, delle regole e competenze del CONI, organizzare corsi di formazione ed attività in ambito sportivo;

- organizzare attività culturali e sportive in tutti i livelli ed espressioni, organizzare corsi per operatori sportivi, culturali e di perfezionamento tecnico;
- organizzare le attività del tempo libero ed il turismo sociale e giovanile anche in collaborazione con altre organizzazioni, al fine di promuovere la conoscenza dei luoghi di interesse culturale, scientifico, storico, paesaggistico, le tradizioni popolari, le vacanze studio, e le attività legate ai viaggi per scopi turistici

informare ed interessare l'opinione pubblica ai problemi della cultura e dello sport quale diritto di tutti, operando affinché vengano garantite le condizioni che permettano a tutti di accedere alla pratica sportiva ed alle attività ricreative e culturali, istituendo anche propri organi di informazione, attività editoriali, emittenti radiofoniche e televisive, come supporto alla divulgazione delle attività;

- promuovere ed organizzare corsi di formazione extra-scolastica in ambito sportivo, volti in particolare a contrastare la dispersione scolastica e indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e di apprendimento, al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro;

Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 36 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle di interesse generale di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative

disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'Assemblea degli associati la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, gli amministratori attesteranno il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione può esercitare l'attività di raccolta fondi secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 3 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato con consegna tessera ed annotata nel libro degli associati. Con il ritiro della tessera e il pagamento acquisirà tutti i diritti.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 4 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati iscritti hanno pari diritti e doveri. Non ci saranno limitazioni del diritto di voto ai maggiorenni e per i minori di età, questo diritto è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi con capacità di agire;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 16;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

e il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 5 (Attività/Volontario - collaboratore)

L'associato volontario/collaboratore svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario/collaboratore è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario/collaboratore non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari/collaboratori possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 6 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità competente in materia entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 7 (Organi sociali)

Sono organi dell'associazione: **Assemblea degli associati**; Organo di Amministrazione o **Consiglio Direttivo**; **Presidente** (se nominato dall'Assemblea altrimenti dal Consiglio Direttivo); **Organi di controllo** (revisori, probiviri o garanti, se ritenuti opportuni o d'obbligo per legge).

I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. Può essere riconosciuto un compenso ai membri dell'Organo di controllo - laddove nominato - che siano in possesso dei requisiti di professionalità (semprechè adeguato all'attività dell'associazione) di cui all'articolo 2397, secondo comma del Codice civile.

Possono ricoprire cariche sociali i soli associati che siano in regola con il versamento delle quote associative, che siano maggiorenni e non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni dello stesso tipo e sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva o della stessa Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Associata e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di un organismo riconosciuto dal CONI a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

ART. 8 (Assemblea degli associati)

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione. Compongono l'Assemblea con diritto di voto tutti gli associati, purché in regola con il versamento della quota annuale di tesseramento ed iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto, (v. art.148 e), e non può farsi rappresentare da altro associato per delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente nominato dall'Assemblea e da un segretario facente funzione di verbalizzante.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail ed altre forme con strumenti elettronici, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione e nomina dei liquidatori se necessario. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.9 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea: 1) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; 2) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto; 3) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; 4) nomina e revoca se opportuno e quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; 5) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; 6) delibera sull'esclusione degli associati; 7) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; 8) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; 9) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; 10) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti aventi diritto di voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti aventi diritto. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 11 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto di voto.

ART. 12 (Organo di Amministrazione/Consiglio Direttivo)

L'organo di amministrazione o Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero minimo di 7 (sette) membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate e il numero massimo dall'Assemblea.

Dura in carica per n. 4 (quattro) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea (straordinaria).

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,

- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio in modo prudenziale,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13, 14, 15 e 17, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- disciplina l'ammissione degli associati, accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- cura gli adempimenti connessi al deposito e alla pubblicazione dei bilanci, con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il legale rappresentante dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 13 (Il Presidente)

Il presidente se eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti o eletto all'interno del Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tale organo, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 14 (Organo di controllo se ritenuto opportuno o d'obbligo per legge)

L'organo di controllo stabilito dall'assemblea nel numero, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15 (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 16 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro adunanze e delibere delle assemblee è tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari/collaboratori, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 17 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi; rimborsi da convenzioni; proventi dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria, strumentale, sussidiaria, complementare, connessa e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività

del Registro unico nazionale del Terzo settore; ogni altra entrata ammessa ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 18 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 19 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 20 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo amministrativo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 21 (Bilancio sociale)

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 22

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 23 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 24 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari/collaboratori che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 25 (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 26 (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 27 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto:

- previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 28 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

